

Codice etico e di comportamento del personale di Officina Telematica srl

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente Codice:

a) per *società* si intende Officina Telematica;

b) per *collaboratori* si intendono i dipendenti, i consulenti, gli esperti e tutti i soggetti esterni titolari di rapporto comunque denominato che prestano la loro collaborazione, con qualsiasi tipologia di contratto e a qualsiasi titolo, nonché i soggetti titolari di organi e di incarichi presso la società;

c) per *fornitori* si intendono i collaboratori di imprese che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di Officina Telematica srl

Art. 2

Ambito e modalità di applicazione

1. Le disposizioni del presente Codice si applicano ai dipendenti/collaboratori e, ove compatibili, ai fornitori della Società.

2. I dipendenti e i collaboratori sono tenuti a osservare le disposizioni del presente Codice, dalla sottoscrizione del relativo contratto, salvo ulteriori specifiche clausole inserite nei contratti individuali per particolari figure professionali o di collaborazione o nei contratti di consulenza ai sensi del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale.

3. I fornitori sono tenuti a osservare le disposizioni del presente Codice dalla sottoscrizione del relativo contratto, salvo ulteriori specifiche clausole inserite nei contratti o convenzioni di fornitura di beni o servizi o di realizzazione di opere in favore di Officina Telematica.

4. La Società inserisce apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice.

Art. 3

Disposizioni di carattere generale

1. Le disposizioni del presente Codice costituiscono specificazioni degli obblighi di imparzialità, indipendenza, riservatezza, diligenza e lealtà, che discendono dalle norme costituzionali che qualificano il corretto comportamento dei dipendenti pubblici, i quali sono tenuti ad adempiere alle loro funzioni con disciplina e onore, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione,

2. L'esigenza della puntuale osservanza dei precetti di corretto comportamento da parte del collaboratore assume particolare rilievo presso Officina Telematica srl per la notevole delicatezza delle funzioni da questa svolte, che coinvolgono rilevanti interessi economici e incidono su fondamentali interessi sociali sottesi al settore delle comunicazioni.

Art. 4

Comportamenti nell'esecuzione della prestazione di lavoro

1. Il collaboratore svolge i propri compiti nell'orario di lavoro con impegno, assumendo lealmente le connesse responsabilità e con un atteggiamento leale e collaborativo nei confronti di Officina Telematica.

2. Il comportamento del collaboratore è volto a stabilire rapporti di fiducia e collaborazione tra la scrivente società e i soggetti interessati, a qualunque titolo, all'attività da essa svolta. A tal fine, sia nelle comunicazioni scritte sia in quelle orali, il collaboratore manifesta disponibilità e cortesia.

3. Il collaboratore non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio e non fornisce informazioni in merito a questioni e dati sensibili in valutazione dalla società.

Art. 5

Comportamenti nella vita sociale

1. Il collaboratore, nei rapporti privati non utilizza informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni per procedere ad operazioni economiche rilevanti che coinvolgono direttamente imprese parti di un procedimento in corso presso Officina Telematica associazioni o organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Art. 6

Prevenzione della corruzione e della trasparenza

1. Il collaboratore rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nella società: è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria, segnalare eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 7

Riservatezza

1. Il collaboratore è tenuto, nell'esercizio delle sue funzioni, al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio e a ogni ulteriore obbligo di riservatezza inerente informazioni relative al patrimonio intellettuale che costituisce strategie e tecniche commerciali della società.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. Officina Telematica provvede alla pubblicazione del presente Codice sul proprio sito *internet* nonché sul sito di Traporti-Italia.com di cui la scrivente è editore.